Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 1° giugno 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-5[illegible]
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **3000** Semestrale L. **1800** Trimestrale L. **1000** Un fascicolo L. **20**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **1600** - Semestrale L. **1000** Trimestrale L. **600** Un fascicolo L. **20**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 1° GIUGNO 1948:

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1948, n. 563.
Ripristino del tribunale di Saluzzo e delle preture di Aiello Calabro, Biancavilla, Cascia, Cervaro, Gibellina, Giovinazzo, Mascalucia, Oria, Orzinuovi, Poppi, Sant'Agata de' Goti ed Urbania.

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1948, n. 564.
Istituzione della pretura di Carbonia e soppressione della pretura di Fluminimaggiore.

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 565.
Modificazioni alle piante organiche del personale in dipendenza della trasformazione in sede di Corte di appello della sezione distaccata di Caltanissetta.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 1° GIUGNO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Ministero del tesoro - Direzione del debito pubblico:** 25ª ed ultima estrazione di obbligazioni delle Venezie di 1ª e 2ª serie, effettuata in Roma nei giorni dall'11 al 19 maggio 1948.

(2557)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1948, n. 558.
Aumento del contributo statale a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento dei parchi nazionali d'Abruzzo e dello Stelvio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948:

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato, iscritto nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento dei parchi nazionali di Abruzzo e dello Stelvio è elevato globalmente a L. 6.000.000 (lire sei milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le relative variazioni al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 158. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1948, n. 559.

Riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Al personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si dimetterà volontariamente dall'impiego, saranno corrisposte le indennità previste dalle vigenti norme di legge per la risoluzione del rapporto d'impiego, salvo in ogni caso il trattamento più favorevole stabilito all'atto dell'assunzione, e tre mensilità dell'intera retribuzione goduta all'atto delle dimissioni stesse.

Art. 2.

Oltre le sue normali attribuzioni il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà:

1) provvedere alla riorganizzazione dei servizi dell'Istituto predetto anche mediante la soppressione degli uffici ritenuti a suo giudizio esuberanti;

2) licenziare il personale in servizio che, a suo giudizio, risulti quantitativamente esuberante o qualitativamente non idoneo rispetto alle esigenze funzionali dell'Istituto stesso, nonchè modificare le attribuzioni del personale trattenuto in servizio.

Al personale che verrà dimesso saranno corrisposte le indennità previste dalle vigenti norme legislative, salvo in ogni caso il trattamento più favorevole stabilito all'atto della assunzione.

Il personale che sarà trattenuto in servizio sarà considerato provvisorio a tutti gli effetti e il trattamento stesso non darà diritto al collocamento nei posti di ruolo organico che saranno fissati dal regolamento di cui all'art. 17, n. 3, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Art. 3.

Le attribuzioni di cui al precedente articolo dovranno essere esercitate entro un anno dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Pure entro tale periodo dovrà essere approvato il regolamento organico del personale di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 160. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 560.

Modificazione al decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, sul trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1948 la dichiarazione, prescritta dal primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, di avvalersi dei medici e delle case di cura di proprio gradimento anzichè dell'organizzazione sanitaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, deve essere fatta dai lavoratori del commercio, credito, assicurazione e servizi tributari appaltati aventi qualifica impiegatizia, invece che al principio di ogni anno, al principio di ogni periodo di malattia.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI
DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 1948, n. 561.
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato corrisponde agli agenti stabili esonerati o dispensati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per due centesimi dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, aumentati del cinquanta per cento, per tener conto delle competenze accessorie.

L'indennità di buonuscita non può essere inferiore a L. 4000.

E' servizio utile agli effetti dell'indennità di buonuscita quello prestato in qualità di agente stabile o di pianta organica, nonchè in prova, di provvisorio, di aggiunto, a ferma fissa o a tempo indeterminato.

Le interruzioni di servizio, esclusa l'aspettativa per ragioni di interesse privato, sono ricuperabili con le norme e nei limiti di due anni valevoli per il fondo pensioni, giusta l'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229.

Le assenze per servizio militare comunque prestato dopo la nomina a ruolo con o senza stipendio non costituiscono interruzione di servizio agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita; le relative ritenute a favore dell'Opera di previdenza, qualunque sia la durata dell'assenza, debbono essere praticate durante l'assenza e ricuperate dopo la ripresa del servizio ferroviario, in una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente.

Art. 2.

Nei casi di morte in attività di servizio l'indennità di buonuscita, di cui all'articolo precedente, spetta alla vedova superstite, ai figli minori che non abbiano contratto matrimonio (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti) ed alle figlie nubili e vedove ancorchè maggiorenni, nonchè ai discendenti minorenni e non coniugati dei figli premorti.

L'indennità di buonuscita viene corrisposta come segue:

a) vedova superstite sola: buonuscita in misura intera;

b) vedova superstite con figli e discendenti: metà della buonuscita alla vedova e l'altra metà divisa in parti uguali fra i figli. Al gruppo dei discendenti di ciascun figlio premorto spetta una quota uguale a quella dei figli, da dividersi fra i discendenti stessi in parti uguali;

c) figli e discendenti: buonuscita in misura intera suddivisa fra i figli e i discendenti come al punto *b*);

d) vedovo superstite solo di agente donna: buonuscita in misura pari alla metà.

Non ha diritto all'indennità di buonuscita il coniuge contro il quale sussista sentenza di separazione legale passata in giudicato e pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi.

In mancanza degli aventi diritti di cui al primo comma, l'indennità spetta per intero agli altri discendenti, da dividersi fra essi secondo le norme del Codice civile vigenti in materia di successione.

Nei casi di morte di agenti non coniugati o vedovi senza discendenti aventi titolo all'indennità di buonuscita, l'indennità stessa viene corrisposta nella misura della metà agli ascendenti se a carico dell'agente defunto, e in mancanza di questi, sempre nella misura della metà, ai fratelli e sorelle conviventi ed a carico, di età non superiore ai 18 anni, oppure di qualsiasi età permanentemente inabili al lavoro.

Nel caso di più congiunti nelle condizioni di cui al comma precedente, l'indennità viene divisa fra di loro per capi.

Ove non esistano persone aventi diritto all'indennità di buonuscita secondo le norme precedenti, l'Opera ha facoltà di corrispondere, a titolo di sussidio, un decimo dell'indennità medesima tanto a chi abbia curato l'agente nella sua ultima malattia, quanto a chi abbia sostenuto le spese di sepoltura. I due decimi sono cumulabili a favore di una sola persona.

Art. 3.

Agli agenti revocati dal servizio ed a quelli destituiti senza perdita del diritto alla pensione, l'indennità di buonuscita viene corrisposta nella misura di tre quarti.

L'indennità stessa non spetta agli agenti che cessano dal servizio con provvedimento che comporti perdita del diritto alla pensione; tuttavia nei casi di agenti destituiti con perdita del diritto alla pensione, l'indennità viene corrisposta in misura pari alla metà a tutte le persone e con le stesse norme stabilite nel precedente art. 2.

Art. 4.

L'Opera di previdenza corrisponde un sussidio, fino al 18° anno di età, agli orfani degli agenti stabili morti in attività di servizio o dopo la cessazione da questo e degli agenti in prova morti in attività di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale.

I sussidi agli orfani sono:

di L. 12.000 oppure di L. 9.600 all'anno per una persona;

di L. 16.080 oppure di L. 12.480 all'anno per due persone;

di L. 18.720 oppure di L. 14.400 all'anno per tre persone;

di L. 21.120 oppure di L. 16.320 all'anno per quattro persone;

di L. 23.520 oppure di L. 18.240 all'anno per cinque persone;

di L. 26.160 oppure di L. 20.160 all'anno per sei persone;

di L. 28.560 oppure di L. 22.080 all'anno per sette o più persone;

a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi dieci gradi od a quelli dei rimanenti, dei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210.

I sussidi temporanei di cui sopra sono aumentati del 50 % per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Cassa di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 5.

L'Opera di previdenza ha facoltà di corrispondere nei limiti della disponibilità e previo accertamento delle condizioni di bisogno, sussidi fino al 18° anno di età ad un numero ristretto di congiunti trovantisi nelle seguenti condizioni:

a) discendenti di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati senza diritto a pensione per insufficiente durata di servizio e discendenti di agenti destituiti la cui famiglia non abbia diritto a pensione;

b) discendenti di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati o destituiti provvisti di pensione, quando questa sia inferiore alle L. 30.000 annue, e discendenti di agenti destituiti la cui famiglia sia provvista di pensione inferiore alle L. 15.000 annue;

c) fratelli e sorelle a carico di agenti stabili morti in attività di servizio o dopo l'esonero.

La misura di tali sussidi è quella stabilita dall'art. 4 del presente decreto, esclusa la maggiorazione del 50 % di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 6.

Al compimento del 18° anno di età, ai soli orfani di cui all'art. 4 del presente decreto, viene corrisposto una volta tanto un assegno di L. 10.000 quale concorso nelle spese per il completamento degli studi iniziati o per l'avviamento ad una professione o ad un mestiere.

Art. 7.

L'Opera provvede alla corresponsione di un assegno alimentare vitalizio alle seguenti persone di famiglia se riconosciute bisognose dal Comitato amministratore:

a) al padre che abbia compiuto il 60° anno di età, oppure che sia inabile al lavoro, ed alla madre di agente morto in attività di servizio od in quiescenza dopo avere appartenuto al personale di ruolo almeno per dieci anni, purchè risulti provato che erano a carico dell'agente all'atto della morte;

b) ai figli ed alle figlie nubili o vedove inabili al lavoro, orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, a cominciare dal compimento del 21° anno di età se siano stati provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni e se questo non sia mantenuto oltre tale età, od al compimento del 18° anno, se abbiano goduto del solo sussidio temporaneo di cui al precedente art. 4, sempre quando sussistano le condizioni dell'« a carico » e della inabilità alla data della morte dell'agente.

Per le figlie nubili orfane degli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1920, resta in vigore la disposizione contenuta nella lettera *c*) del punto 3° dell'art. 1 della legge 19 giugno 1913, n. 641;

c) ai fratelli e sorelle, nubili o vedove, di età superiore ai 18 anni, che siano inabili al lavoro, di agente morto in attività di servizio o in quiescenza, quando sussista la condizione di anzianità di servizio di cui alla lettera *a*) e quelle dell'« a carico » e della inabilità alla data della morte dell'agente.

Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio ai figli ed alle figlie, ai fratelli ed alle sorelle nelle condizioni suddette, occorre la presentazione del certificato di moralità e buona condotta, ed inoltre, per le figlie e sorelle, quello di stato libero;

d) alla vedova, finchè tale, di agente già in pensione o morto in attività di servizio dopo raggiunto il diritto a pensione, quando questa non sia riversibile per insufficiente durata del matrimonio contratto con l'agente.

Gli assegni alimentari sono:

di L. 30.000 oppure di L. 24.000 all'anno per una persona;

di L. 39.000 oppure di L. 33.000 all'anno per due persone;

di L. 45.000 oppure di L. 39.000 all'anno per tre persone;

di L. 51.000 oppure di L. 45.000 all'anno per quattro o più persone;

a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi dieci gradi od a quello dei rimanenti, dei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 8.

L'Opera ha facoltà di corrispondere, nei limiti della disponibilità, assegni alimentari vitalizi o temporanei, nella misura che sarà stabilita di volta in volta dal Comitato ed in ogni caso non superiore a quella di cui all'art. 7:

a) all'agente stabile esonerato dal servizio per inabilità fisica che lo renda incapace a qualsiasi lavoro proficuo, quando non sia provvisto di un congruo assegno annuo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di previdenza alle quali fosse iscritto col contributo dell'Amministrazione ferroviaria;

b) alle persone di famiglia indicate nel precedente art. 7 che non si trovino nelle condizioni ivi previste, o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente all'atto della morte.

Art. 9.

Sono escluse dalla concessione degli assegni alimentari le vedove che abbiano contratto matrimonio con l'agente dopo la sua cessazione dal servizio e quelle contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi, nonchè i congiunti degli agenti destituiti o revocati.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono applicabili pure ai figli naturali legalmente riconosciuti dall'agente, ma non ai figli adottivi nè agli affiliati.

Gli adottivi e gli affiliati ed i discendenti previsti dal primo comma dell'art. 2, in quanto siano bisognosi e risulti provato che erano a carico dell'agente, si intendono compresi agli effetti della concessione degli assegni alimentari, fra i congiunti di cui alla lettera *b)* dell'art. 8.

Art. 11.

Quando per le concessioni dell'Opera di previdenza sia richiesta l'inabilità al lavoro, questa deve essere constatata insindacabilmente da una Commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Quando sia richiesta la condizione dell'« a carico » dell'agente, questa viene accertata dal Comitato dell'Opera che decide in proposito insindacabilmente.

Art. 12.

Nei casi di morte dopo l'esonero o la dispensa dal servizio di agenti stabili esonerati o dispensati dopo il 1° luglio 1930, esclusi i destituiti e i revocati, l'Opera corrisponde alla famiglia un sussidio di importo pari ad una mensilità della media fra lo stipendio minimo e quello massimo in vigore alla data della morte dell'agente per la qualifica rivestita per ultima dall'agente medesimo.

Il sussidio è corrisposto:

1) alla vedova che abbia convissuto con l'agente fino alla data della morte;

2) ai figli minori quando manchi la vedova e la stessa non fosse stata convivente con l'agente nell'ultimo periodo della di lui vita.

In tal caso il sussidio viene corrisposto globalmente in libera disponibilità al tutore od ai tutori, in proporzione del numero dei casi se si tratti di figli di letti diversi;

3) alle altre persone di famiglia (diviso per capi) che abbiano convissuto con l'agente fino alla data della di lui morte quando manchino anche i figli minori.

In mancanza di persone di famiglia il sussidio può essere attribuito per metà ad altre persone che siano in grado di dimostrare di aver curato il defunto prima della morte e per l'altra metà a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese di sepoltura. Le due metà sono cumulabili a favore della stessa persona.

Art. 13.

La somma globale disponibile per le concessioni di carattere facoltativo è fissata annualmente dal Ministro per i trasporti, su proposta del Comitato amministratore, in relazione al bilancio finanziario dell'Opera, al numero delle concessioni previste ed al loro costo.

Alla ripartizione della somma suddetta fra le varie concessioni provvede il Comitato stesso.

Art. 14.

L'Opera può conferire annualmente a carico della disponibilità, con norme di concorso da stabilirsi dal Comitato amministratore, borse di studio a favore degli orfani di cui all'art. 4, anche se non abbiano goduto il sussidio temporaneo per avere superato il 18° anno di età alla morte del padre, nonchè a favore di figli di agenti cessati dal servizio.

Al concorso alle borse possono essere ammessi anche i figli di agenti in attività di servizio alle seguenti condizioni:

1) che siano iscritti a scuole medie di 2° grado, a università o istituti superiori e a corsi di perfezionamento;

2) che l'ammissione alle dette scuole o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore a otto decimi;

3) che gli iscritti ad anno di corso superiore al primo delle università o di istituti superiori, abbiano superato con una media non inferiore a otto decimi tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti;

4) che gli iscritti a corsi di perfezionamento abbiano riportato una votazione media non inferiore a nove decimi negli esami sostenuti per tutto il corso universitario precedente.

Il Comitato amministratore dell'opera può prescrivere le altre norme di concorso che ritenga necessarie.

Le borse di studio possono essere concesse nelle misure seguenti:

da L. 3200 a L. 6400 per le scuole elementari;

da L. 5600 a L. 12.000 per le scuole medie di 1° grado (scuola media, scuola di avviamento professionale e scuola tecnica) ed altre equivalenti;

da L. 8000 a L. 14.400 per le scuole medie di 2° grado (liceo, istituto tecnico, istituto magistrale, magistero professionale per la donna) ed altre equivalenti;

da L. 12.000 a L. 32.000 per le università e istituti di istruzione superiore.

Art. 15.

L'Opera può concedere a carico delle disponibilità sussidi straordinari a favore di agenti cessati dal servizio o di congiunti bisognosi di agenti morti in attività di servizio o dopo la cessazione di questo.

Art. 16.

L'Opera provvede, a carico delle disponibilità, al funzionamento delle colonie marine e climatiche a favore degli orfani e dei figli di agenti o ex agenti.

La Fondazione Vittorio Emanuele III costituita con regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, modificato dall'art. 5 del regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, relativo al funzionamento delle colonie marine e climatiche a favore degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato, è soppressa.

Il patrimonio della Fondazione suddetta è trasferito all'Opera di previdenza.

Contemporaneamente cessa il contributo di L. 100.000 che in base al punto *a)* dell'art. 4 del citato decreto 7 febbraio 1926, n. 186, veniva elargito dall'Amministrazione ferroviaria alla Fondazione medesima.

La gestione separata delle colonie per i figli degli iscritti alla disciolta associazione fascista ferrovieri, di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, viene assorbita dall'Opera di previdenza.

Art. 17.

Le provvidenze di carattere continuativo, previste dal presente decreto, cessano quando vengano a mancare le condizioni alle quali sono subordinate.

Art. 18.

Il personale delle Ferrovie dello Stato viene sottoposto a favore dell'Opera di previdenza ad una ritenuta nella misura del due per cento dello stipendio

(compresi gli assegni personali pensionabili ed i compensi ex combattenti) e su di un importo rappresentativo delle competenze accessorie pari al cinquanta per cento dello stipendio.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato versa all'Opera di previdenza un contributo in misura pari all'importo delle ritenute praticate al personale.

Art. 19.

Le somme trattenute agli agenti a favore dell'Opera di previdenza sono rimborsate senza interessi:

a) agli agenti in prova licenziati, dispensati, destituiti od esonerati per cause diverse da quelle per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale;

b) agli agenti che vengono assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria, rimanendo iscritti al fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Gli agenti suddetti riammessi in servizio dall'Amministrazione ferroviaria, devono restituire all'Opera le somme rimborsate.

Gli agenti dimissionari volontariamente o d'ufficio, radiati o cancellati dai ruoli o decaduti dal diritto all'impiego, e le loro famiglie, non hanno titolo al rimborso delle trattenute, nè ad alcuna delle provvidenze dell'Opera.

Art. 20.

L'indennità di buonuscita non reclamata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, rimane prescritta.

I sussidi temporanei e gli assegni alimentari di cui agli articoli 4 e 7 decorrono dal primo del mese successivo a quello in cui avvenne la morte dell'agente

Ove siano richiesti, dopo un anno dalla morte dell'agente, decorrono dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

I sussidi temporanei e gli assegni alimentari facoltativi di cui agli articoli 5 e 8 decorrono dalla data stabilita di volta in volta dal Comitato amministratore.

Il sussidio per morte dopo l'esonero di cui all'art. 12, non domandato entro due anni dalla data di morte del l'agente, resta prescritto.

Art. 21.

Sono esenti da tassa di bollo le domande e i documenti da prodursi per la concessione e il pagamento dei benefici dell'Opera di previdenza.

Art. 22.

Rimangono in vigore le disposizioni riguardanti l'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato che non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto saranno coordinate in testo unico con quelle precedentemente emanate, tuttora in vigore.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Corbellini — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 147. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 562.

Autorizzazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza a concedere un mutuo di L. 300.000.000 all'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche e un mutuo di lire 150.000.000 all'Ente autonomo Fiera del Levante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza è autorizzata a concedere:

1) all'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) un mutuo di L. 300.000.000 al saggio dell'interesse dell'8 %, per provvedere a spese di carattere straordinario e, in particolare, per rimettere in piena efficienza le sale cinematografiche che più hanno sofferto della mancanza di adeguata manutenzione per contingenze connesse al periodo bellico ed a quello immediatamente successivo;

2) all'Ente autonomo Fiera del Levante, un mutuo di L. 150.000.000 al saggio dell'interesse dell'8 %, da destinare al completamento della ricostruzione ed al potenziamento degli impianti e del piano regolatore del quartiere fieristico.

Art. 2.

I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli enti mutuatari, in unica soluzione oppure in più rate non oltre il 30 settembre 1948.

Il loro ammortamento decorrerà dal 1° ottobre 1948 e avrà luogo mediante pagamento alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, da parte dei mutuatari, di quaranta trimestralità costanti posticipate.

Sulle somme eventualmente somministrate anteriormente al 1° ottobre 1948 gli enti mutuatari corrisponderanno alla Direzione generale degli Istituti di previdenza l'interesse in ragione dell'8 % annuo.

Art. 3.

L'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche si obbligherà

a) a versare quindicinalmente, in conto vincolato a favore della Direzione generale degli Istituti di previdenza ed alle condizioni che questa stabilirà, una somma atta a costituire, trimestre per trimestre, il fondo sufficiente per il pagamento della quota di ammortamento di successiva scadenza;

b) a non alienare ed a non assoggettare ad ipoteca, nè in tutto nè in parte, gli stabili di sua proprietà, siti in Roma, Firenze, Bologna, senza il preventivo assenso della Direzione generale mutuante;

c) a consentire l'iscrizione ipotecaria di 1° grado, a proprie spese, sulla totalità o su parte degli stabili predetti, in favore della Direzione generale mutuante e non appena questa gliene faccia richiesta, per un importo pari a quello del debito esistente alla data della richiesta medesima, maggiorato degli interessi di due anni.

Art. 4.

L'Ente autonomo Fiera del Levante concederà iscrizione ipotecaria di 1° grado, a proprie spese, su immobili di sua proprietà per un importo pari all'ammontare del mutuo con la maggiorazione di L. 50.000.000.

Art. 5.

Per quanto riguarda la somministrazione, l'ammortamento e l'estinzione dei due mutui nonchè le garanzie dell'operazione, sarà applicato il trattamento tributario di cui gode la Direzione generale degli Istituti di previdenza in ordine alla concessione dei mutui normali di sua competenza.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 209. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1948.

Rettifica al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, concernente radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1946, registro n. 8, foglio n. 128, concernente radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Nel decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al rimorchiatore « Artigliere » le parole: « dalle ore 24 del 28 maggio 1943 », sono sostituite dalle altre: « dalle ore 24 dell'8 settembre 1943 ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1948

DE NICOLA

FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Marina militare n. 9, foglio n. 258

(2178)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1948.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Tramezzo », sito nel comune di Cerignola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 24 settembre 1947, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Tramezzo », di pertinenza di Michele Ferri fu Leonardo e riportato nel catasto del comune di Cerignola in testa alla ditta Ferri Michele fu Leonardo alla partita 8369, foglio di mappa 86, particelle 3 e 9 per la superficie complessiva di Ha 1.89.30 e con l'imponibile di L. 99,18. Il detto fondo confina a nord con proprietà Prencipe Pasquale, a est con corte comune a Prencipe Pasquale, a ovest con proprietà Iorio Filomena;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 marzo 1948 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Veduto il decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Tramezzo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 10.000 (diecimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 13, foglio n. 40. — GIORDANO

(2446)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Concessione di piscicoltura nelle acque dei torrenti Bisenzio e Bacuccio e degli affluenti Trogola, Ceppeta e Carigiola.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda della Società cacciatori e pescatori di Prato, ex Dopolavoro pescatori dilettanti, rappresentata dal presidente in carica, intesa ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura le acque del torrente Bisenzio (dal ponte dell'autostrada fino alle sorgenti), del torrente Bacuccio (dalla sua confluenza con il Bisenzio fino a km. 2 a monte) e degli affluenti Trogola, Ceppeta e Carigiola, scorrenti nel territorio dei comuni di Prato, Barberino di Mugello, Vernio e Cantagallo;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Roma, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Firenze;

Presa visione del deposito in numerario quietanza n. 118/102800 di posizione, in data 5 maggio 1945, e quietanza n. 17/103291 di posizione, in data 15 luglio 1946, del complessivo capitale di L. 8000 (ottomila), effettuato alla Sezione della tesoreria provinciale di Prato, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinamento di concessione in data 25 maggio 1945 e l'atto aggiuntivo al medesimo in data 18 maggio 1946, stipulato presso la Prefettura di Firenze e l'annessa planimetria facente parte integrante dei documenti ora citati, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura alla Società cacciatori e pescatori «Guido Giunti» di Prato già Dopolavoro pescatori dilettanti, rappresentata dal presidente in carica, le acque del torrente Bisenzio (dal ponte dell'autostrada fino alle sorgenti), del torrente Bacuccio (dalla sua confluenza col Bisenzio fino a chilometri 2 a monte) e degli affluenti Trogola, Ceppeta e Carigiola, scorrenti nel territorio dei comuni di Prato, Barberino di Mugello, Vernio e Cantagallo.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 3000 (tremila) per il primo anno e L. 4000 (quattromila) per i successivi, e all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Firenze è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 222

(2325)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1947.

Misura delle indennità di requisizioni per autoveicoli requisiti per il periodo di tempo dal 9 settembre 1943 al 31 dicembre 1945.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 11 della legge 24 marzo 1942, n. 479, che aggiorna il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato con regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452;

Visto il parere n. 1172 in data 27 febbraio 1947, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La quota giornaliera di noleggio di cui al comma *a*) del paragrafo 1 dell'art. 11 della legge 24 marzo 1942, n. 479, da corrispondersi ai proprietari degli autoveicoli requisiti in uso dalle autorità civili e militari italiane durante il periodo che va dal 9 settembre 1943 al 31 dicembre 1945, è stabilita come segue:

a) per autovetture piccole utilitarie (ivi comprese le Fiat 508 C, 4 posti), L. 25 giornaliere;

b) per le autovetture medie (ivi comprese la Fiat 1500, e di portata similare), L. 35 giornaliere;

c) per le autovetture grandi (ivi comprese le vetture a 6 posti tipo Alfa e Lancia), L. 50 giornaliere;

d) per i motocarri, L. 20 giornaliere;

e) per i motocicli, L. 10 giornaliere;

f) per gli autobus, la quota giornaliera viene determinata in base al numero dei posti, in ragione di L. 6 per ogni posto;

g) per gli autocarri:
portata fino a 20 quintali, L. 40 giornaliere;
portata da 20 a 40 quintali, L. 80 giornaliere;
portata da 40 a 60 quintali, L. 150 giornaliere;
portata oltre 60 quintali, L. 200 giornaliere;

h) per gli automezzi forniti di rimorchio, alla quota giornaliera sarà praticata la maggiorazione del 30 %.

Art. 2.

La quota giornaliera ammortamento capitale di cui al comma b) dell'art. 11 della legge 24 marzo 1942, numero 479, da aggiungere alla quota di cui al precedente art. 1, è fissata nella misura del 0,03 % del valore di stima dell'automezzo all'atto della requisizione; detto valore sarà computato applicando una maggiorazione del 750 % ai prezzi di listino in vigore alla data del 1° gennaio 1940 ed una riduzione corrispondente alla percentuale di usura accertata dalla perizia tecnica eseguita all'atto della requisizione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1947

Il Ministro per la difesa
CINGOLANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1947
Registro Esercito n. 27, foglio n. 96. — GRASSI

(2510)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1948.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1669, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri competenti e dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1948, è composto come segue:

Croce gr. uff. dott. Paolino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bellotti comm. dott. Antonio, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cioli dott. Lionello, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Nervi avv. Giuseppe, sindaco supplente, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Befani dott. Giuseppe, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 277. — LA MICELA

(2422)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1948.

Scioglimento della « Fondazione figli degli italiani all'estero » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto 7 maggio 1942, n. 743;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1947;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1947;

Ritenuta la necessità di provvedere d'urgenza alle opportune modifiche statutarie per adeguare l'attività della « Fondazione dei figli degli italiani all'estero », alle nuove esigenze della mutata situazione;

Considerato che l'attuale composizione degli organi amministrativi dell'ente non risulta del tutto rispondente ai requisiti formali di legittimità;

Considerato che è quindi opportuno devolvere ad un organo straordinario il compito di preparare le necessarie riforme, a cui l'Amministrazione ordinaria non ha potuto provvedere;

Ritenuto pertanto la necessità urgente di sciogliere l'Amministrazione della « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » e di nominare un commissario straordinario nella persona dell'avv. Pasquale Schiano, attuale presidente della Fondazione, il quale offre, per l'opera già svolta, garanzie di idoneità;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione della « Fondazione figli degli italiani all'estero » è sciolta.

Art. 2.

L'Amministrazione dell'ente predetto è temporaneamente affidata all'avv. Pasquale Schiano, il quale è all'uopo nominato commissario straordinario della Fondazione.

Il commissario straordinario predetto assume tutti i poteri degli organi della Fondazione dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1948

Il Ministro: SFORZA

(2424)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1948.

Revoca del decreto 21 marzo 1945, con il quale è stata sottoposta a sindacato la ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta), con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1945, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz), esercente negozio di parruccheria in Perugia, via O. Fani n. 9, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi, e nominato sindacatore il rag. Gioia Giuseppe;

Ritenuto che dalle indagini esperite e dalla documentazione prodotta è risultato che la signora Belloni Maria Antonietta, unica titolare della ditta suindicata, è in possesso della nazionalità austriaca e che pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio detto, deve disporsi la revoca del sindacato;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 21 marzo 1945, con il quale è stata sottoposta a sindacato la ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta), con sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2352)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1948.

Revoca del decreto 9 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Lohmiller, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta Lohmiller, con sede in Milano, via Petrarca n. 6, e nominato sequestratario il sig. Federico Grifoni;

Ritenuto che il titolare della suindicata ditta ha conseguita la cittadinanza italiana e pertanto occorre revocare il sequestro;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 9 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Lohmiller, con sede in Milano, e nominato sequestratario il sig. Federico Grifoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2353)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1948.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Asti, è ricostituita come segue:

Maina Modesto, Oggero Leandro, Nosengo Luigi: in rappresentanza degli industriali;

Garassino Francesco, Amisano Alessandro, Fronzaroli Piero: in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 14 maggio 1948

Il Ministro: FANFANI

(2377)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1948.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 10 marzo 1948, con il quale fu ricostituita la Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Torino;

Vista la nota n. 502/026110 del 14 aprile 1948, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana denuncia l'avvenuto decesso del membro di detta Commissione, in rappresentanza degli industriali, signor Pannacci Dante e ne propone la sostituzione con il signor Maggio Ottavio;

Decreta:

Il sig. Maggio Ottavio è nominato membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Torino, in sostituzione del sig. Pannacci Dante, deceduto.

Roma, addì 14 maggio 1948

Il Ministro: FANFANI

(2381)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 maggio 1948.

Abrogazione delle norme dei decreti Ministeriali 16 febbraio e 10 maggio 1941, relativi al contenuto in materia grassa dei formaggi in misura diversa da quella sancita dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838;

Ritenuta la opportunità di abrogare le norme dei decreti Ministeriali 16 febbraio 1941 e 10 maggio 1941, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 22 febbraio 1941, n. 46, e del 15 maggio 1941, n. 114, relativi al contenuto minimo in materia grassa dei formaggi, che furono emanate per esigenze di natura contingente inerenti al periodo bellico;

Decreta:

Articolo unico.

Sono abrogate le norme dei decreti Ministeriali 18 febbraio 1941 e 10 maggio 1941, nonchè ogni altra disposizione dell'Amministrazione alimentare che stabilisca un contenuto in materia grassa dei formaggi in misura diversa da quella sancita dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1948

L'Alto Commissario: RONCHI

(2509)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di giugno 1948:

Dollaro U. S. A.	L. 575 —
Sterlina	» 1.947 —
Franco svizzero	» 142 —
Lira egiziana	» 1.997 —
Escudo	» 23,17

(2556)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 maggio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert S. Henderson, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(2471)

In data 3 maggio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Grant G. Hilliker, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(2472)

In data 3 maggio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Neil M. Ruge, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(2473)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1948, registro n. 11 Interno, foglio n. 41, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guardia Sanframondi (Benevento), di un mutuo di L. 411.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2399)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 271, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Noto (Siracusa), di un mutuo di L. 1.464.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2302)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 241, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Avola (Siracusa), di un mutuo di L. 1.408.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2303)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colle Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 13 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 240, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Colle Val d'Elsa (Siena), di un mutuo di L. 3.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2305)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Albenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 10 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 266, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Albenga (Savona), di un mutuo di L. 5.480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2306)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pomezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 10 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 257, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pomezia (Roma), di un mutuo di L. 660.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2307)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 256, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marino (Roma), di un mutuo di L. 690.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2308)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 3 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 268, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gualdo Tadino (Perugia), di un mutuo di L 412.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2312)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 272, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fossombrone (Pesaro), di un mutuo di L. 3.280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2310)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2543)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Michelassi Enrico già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 182.

(2483)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Bottazzi Secondo Archimede già esercente in Asti.

Tali marchi recavano il n. 98.

(2484)

Smarrimento di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Bertone Giuseppe, già esercente in Asti, sono andati smarriti, come risulta dall'atto notorio prodotto dalla ditta medesima.

Tali marchi recavano il n. 27.

(2482)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Cameri (Novara)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona di Cameri (Novara), della estensione di ettari 490, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada Betlemme e strada Bellinzago-Bornago;
ad est, riserva di caccia « La Galdina » fondo di Bornago;
a sud, cavo Cid;
ad ovest, strada comunale Cameri-Bellinzago.

(2425)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Granezza (Vicenza)

La zona di ripopolamento e cattura di Granezza (Vicenza), della estensione di ettari 1.372, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 16 agosto 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(2428)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quarantaquattro posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto 12 gennaio 1941 del Ministro per le corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941, con il quale venne indetto un concorso per esame a ottantasette posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, oggi Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto 9 aprile 1941 del Ministro per le corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 edl 30 aprile 1941, con il quale i posti messi a concorso con il precedente decreto vennero ridotti a quarantatre, venendo riservati gli altri quarantaquattro posti a favore di coloro che, all'epoca in cui fu bandito il predetto concorso, si trovavano sotto le armi, a norma dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, numero 27;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Vista la nota n. 76094/12106/2.19.1/1.3.1 del 23 settembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a indire i concorsi per la parte dei posti accantonati in applicazione dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantaquattro posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

A tale concorso possono partecipare coloro che durante i novanta giorni successivi al 27 febbraio 1941 si trovavano sotto le armi nonchè coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare la domanda di ammissione al concorso bandito col citato decreto 12 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941, ovvero non abbiano potuto raggiungere la sede di esame e altresì coloro che siano stati combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o siano mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, o siano partigiani combattenti, o siano reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Non sono ammessi coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguirvi l'idoneità. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro i novanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale del personale Servizio dell'Ispettorato del lavoro corredata di tutti i documenti elencati nel successivo art. 3, domanda in carta da bollo da L. 32, dalla quale risultino in modo preciso cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio e indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda dovrà essere dichiarato se l'aspirante abbia partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro, indicandosi, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salve le eccezioni seguenti:

a) i limiti di età si intendono riferiti al 12 gennaio 1941, data del decreto Ministeriale che ha indetto l'originario concorso di cui alle premesse, per coloro che durante i novanta giorni successivi al 27 febbraio 1941, data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, si trovavano sotto le armi nonchè per coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare la domanda di ammissione al concorso originario in parola, ovvero non abbiano potuto raggiungere la sede di esame;

b) gli stessi limiti di età si intendono riferiti alla data del presente decreto per coloro che siano stati combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o siano mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, o siano partigiani combattenti, ovvero reduci dalla prigionia o dalla deportazione;

c) il requisito relativo al titolo di studio deve sussistere, per gli aspiranti menzionati nella precedente lettera *a*), entro il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, nelle premesse citato, nella *Gazzetta Ufficiale* (27 febbraio 1941).

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° alla data del 12 gennaio 1941, ove si trovi nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del terzo comma del precedente art. 2, ovvero alla data del presente decreto, qualora sia nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dello stesso comma.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni:

A) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

B) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che fossero coniugati al novantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, nelle premesse citato, nella *Gazzetta Ufficiale* (27 febbraio 1941), ove si tratti delle persone contemplate nella lettera *a*) del terzo comma del precedente articolo 2, ovvero lo siano alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, qualora si tratti delle persone contemplate nella lettera *b*) dello stesso comma, e di un anno per ogni figlio vivente rispettivamente alle date indicate.

Tutte le predette elevazioni del limite massimo di età sono cumulabili, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e del personale civile non di ruolo che presti servizio ininterrotto e lodevole, nell'Ispettorato del lavoro da almeno due anni. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, e

del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari, purchè non siano state riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

5) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 657-S del 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale ell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio: diploma di licenza di scuola media inferiore, o diploma equipollente.

In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dall'istituto o dalla scuola presso cui è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo originale, autenticata da un notaio e debitamente legalizzata, ai sensi delle vigenti disposizioni.

A mente della lettera c) del terzo comma del precedente art. 2 il possesso del titolo di studio deve riferirsi, per gli aspiranti menzionati nella lettera a) dello stesso comma, alla data di scadenza del novantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1941 nelle premesse citato, nella *Gazzetta Ufficiale* (27 febbraio 1941);

10) fotografia recente dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal sindaco o da un notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione C, per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, attestante che l'aspirante, durante i novanta giorni successivi al 27 febbraio 1941, si trovava sotto le armi, oppure ch'egli non abbia potuto, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, presentare la domanda di ammissione al concorso bandito con il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941, o raggiungere la sede di esame, ovvero che l'aspirante medesimo sia stato combattente della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o sia mutilato o invalido per la lotta di liberazione, o sia partigiano combattente, o sia reduce dalla prigionia o dalla deportazione;

12) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età;

13) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Gli aspiranti residenti fuori del territorio della Repubblica hanno facoltà di presentare, entro il termine di novanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro il decimo giorno precedente quello di inizio delle prove scritte di esame.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 3 debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 3, purchè dai documenti

stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dev'essere prodotto.

Art. 6.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9), 11) e 12) del precedente art. 3. Dovranno inoltre presentare copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario, con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 10) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile morale.

Art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale Servizio dell'Ispettorato del lavoro quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di impiegato dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consteranno di quattro prove: tre scritte ed una orale. Le prove scritte consisteranno:

1) in una composizione italiana;

2) nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

3) in un saggio di dattilografia, per gli uomini, ed in saggio di stenodattilografia, per le donne.

Nell'attribuzione del voto per le prove scritte di italiano e di aritmetica sarà tenuto conto della calligrafia.

L'esame orale verterà su nozioni di ordinamento amministrativo; su elementi di geografia politica dell'Italia; sull'aritmetica elementare e su elementi di computisteria.

Art. 10.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prime due prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore decorrenti dalla comunicazione del tema.

Il saggio di dattilografia avrà la durata massima di trenta minuti primi; quello di stenodattilografia la durata massima complessiva di 45 minuti primi.

Per la prova di stenodattilografia sono consentiti i sistemi stenografici ammessi all'insegnamento nelle pubbliche scuole della Repubblica, nonchè i sistemi che abbiano applicazione ufficiale nelle pubbliche Amministrazioni della Repubblica.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 13.

La nomina dei vincitori ad alunno d'ordine dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 13° del gruppo *C* del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 14.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il Circolo dell'ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti di questa Amministrazione.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) del direttore generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di due ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di grado non inferiore al 7°;

c) di tre funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di un professore di stenografia;

e) di un funzionario di grado non inferiore al 9°, con funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948
Registro n. 13, foglio n. 252

(2410)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.